



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2019

LUIGI MARIANO GUZZO

Religioni e diritti umani: un dialogo possibile?

C. MCCRUDDEN, *Quando i giudici parlano di Dio. Fede, pluralismo e diritti umani davanti alle Corti,*

il Mulino, Bologna, 2019, pp. 241

**Religioni e diritti umani: un dialogo possibile?**

C. MCCRUDDEN, *Quando i giudici parlano di Dio. Fede, pluralismo e diritti umani davanti alle Corti*, il Mulino, Bologna, 2019, pp. 241

Nel libro “Quando i giudici parlano di Dio. Fede pluralismo e diritti umani davanti alle Corti” (il Mulino, 2019), Christopher McCrudden, docente di Human Rights and Equality Law alla Queen’s University di Belfast, propone una lettura del rapporto tra religione e diritti umani, con particolare riferimento all’emersione del «contenzioso religioso»¹. Il suo obiettivo è tentare di «dare un senso alla burrascosa e ambigua relazione che oggi esiste tra Corti e religione»². Discutere intorno alle dinamiche che intervengono nel momento in cui il fattore religioso e le credenze religiose entrano all’interno di meccanismi giurisdizionali, è un tema da sempre motivo di interesse da parte della dottrina³. La particolare lente di lettura

· Dottore di ricerca in “Teoria del diritto e Ordine giuridico ed economico europeo” e Docente a Contratto di Beni Ecclesiastici e Beni Culturali presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro.

¹ Questa pubblicazione prende le mosse dalle Alberigo Gentili Lectures, che l’autore ha svolto presso l’Università degli Studi di Macerata, nell’aprile 2015.

² C. MCCRUDDEN, *Quando i giudici parlano di Dio. Fede, pluralismo e diritti umani davanti alle Corti*, il Mulino, Bologna, 2019, 20.

³ Tra le pubblicazioni più recenti sul tema, si segnalano, in particolare, P. ANNICCHINO, *La religione in giudizio. Tra Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell’uomo*, il Mulino, Bologna, 2018; P. CONSORTI, *La battaglia per la libertà religiosa nel dialogo fra Corti e la funzione dei margini di apprezzamento*, in M. D’ARIENZO (a cura di), *Il diritto come scienza di mezzo. Studi in onore di Mario Tedeschi*, Pellegrini, Cosenza, 2018, 607-639.

utilizzata, che si focalizza sul movimento dei diritti umani e, quindi, sul ruolo delle Corti “regionali” nella tutela della libertà di religione, rende certamente originale lo studio di McCrudden. Ma non si può non costatare che il volume, pur parlando di contezioso “religioso” e di pluralismo, fa ampiamente riferimento al rapporto (controverso, per certi aspetti) tra Chiesa cattolica e diritti umani. Ciò, come ammette lo stesso autore, per almeno tre ordini di motivi: perché la Chiesa di Roma rappresenta una delle maggiori religioni al mondo; perché il suo assetto istituzionale gerarchicamente organizzato, la rende maggiormente “comprensibile” nella sua relazione con il movimento dei diritti umani; perché chi scrive ha maggiore familiarità con la Chiesa cattolica rispetto ad altre confessioni religiose⁴. Inoltre, se poi è lo stesso McCrudden a riconoscere che gli esempi proposti riguardanti la Chiesa cattolica non possono essere «rappresentativi» delle relazioni che le altre religioni instaurano con i diritti umani⁵, non sfugge che tale scelta metodologica appaia come un elemento di criticità. Ci si sarebbe aspettati, infatti, maggiori riferimenti ad altri gruppi confessionali, i cui rapporti con le società democratiche rappresentano la cartina di tornasole delle sfide interculturali che attendono oggi il mondo occidentale, all’interno del quale sorge la moderna concezione positivizzata dei diritti umani come diritti fondamentali⁶. Ma ciò nulla toglie ad un lavoro che, per l’impostazione generale e per i risultati cui arriva, appare comunque di grande interesse.

Nella prima parte del volume, una volta presentati in rassegna alcuni casi giurisprudenziali sorti presso la Corte Suprema del Regno Unito, la Corte europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, McCrudden si interroga sui motivi

⁴ C. MCCRUDDEN, *Quando i giudici parlano di Dio...*, 20-21.

⁵ *Ivi*, 21.

⁶ Cfr., sul tema, A. FACCHI, *Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell’uomo ai diritti delle donne*, il Mulino, Bologna, 2013. Sulla nozione del diritto fondamentale come diritto soggettivo, cfr. M. LA TORRE, *Disavventure del diritto soggettivo*, Giuffrè, Milano, 1996.



n. 1/2019

per i quali è rintracciabile un conflitto tra argomentazioni religiose e argomentazioni concernenti i diritti umani. Insomma: come mai vi è questa tensione tra religioni e sistemi di protezione dei diritti umani e molte di queste di queste dispute finiscono davanti ad una Corte. La risposta è duplice: ci sono ragioni, per un verso, di tipo “ideologico” e, per altro verso, di tipo “istituzionale”.

Tra quelle di tipo ideologico, si osserva come i cambiamenti occorsi nel tempo nella dottrina dei diritti umani siano entrati in conflitto con sempre maggiore frequenza con le pratiche religiose. Si pensi alla questione dei diritti delle donne oppure ai diritti delle persone omosessuali. Ciò provoca spesso una frattura tra “dottrina” e “pratica” sui diritti umani all’interno delle religioni organizzate. Può sembrare che il magistero sociale della Chiesa cattolica, specie per quanto concerne il problema della povertà materiale, sia addirittura più avanzato di quanto richiesto dai sistemi di protezione dei diritti umani, almeno nelle posizioni dottrinali, salvo poi osservare che nella pratica ufficiale il Vaticano manifesta un profondo disagio nella ratifica dei trattati internazionali: «il segnale mandato non ratificando tali documenti – scrive McCrudden – esprime un disagio scaturito dalle Convenzioni in quanto tali e, per certi verso almeno, un desiderio di prendere le distanze da alcuni aspetti del sistema di tutela dei diritti umani»⁷. Possono essere registrate, ancora, altre due ragioni di tipo ideologico: l’adozione da parte di alcune religioni di posizione integraliste nella dottrina, che ha condotto ad una sempre più marcata frattura tra religioni e diritti umani, nonché un rinnovato ruolo geopolitico assunto dalle religioni. Su quest’ultimo aspetto il riferimento è al discorso tenuto dal Metropolita ortodosso russo Cirillo, davanti al Consiglio per i diritti umani dell’Onu nel marzo 2008, per il quale esiste una stretta identità tra dogmi del cristianesimo e istanze dei diritti umani, ma la riflessione sui

⁷ C. MCCRUDDEN, *Quando i giudici parlano di Dio...*, 69.

diritti umani si starebbe sempre di più allontanando dai valori religiosi, che assumerebbero sempre più i contorni di un affare marginale e privato⁸.

Per quanto riguarda le ragioni istituzionali, invece, l'autore si sofferma sul ruolo che le organizzazioni non governative di carattere religioso assumono nelle controversie sui diritti umani dinnanzi alle Corti. Sono diverse le ragioni dell'intervento delle ONG nel contenzioso transazionale: «Una motivazione è che le organizzazioni che si occupano di diritti umani hanno spesso adottato un'interpretazione dei diritti umani e costituzionali di tipo universalista e cosmopolita e ciò ha incoraggiato una visione secondo cui le violazioni di diritti in un paese sono tanto di competenza di una ONG, quanto di un altro Stato. Una seconda ragione è l'accettazione del fatto che globalizzazione significa che ciò che succede in un altro paese può influenzare direttamente o indirettamente la situazione nello Stato in cui la ONG è stata fondata e si trova a operare [...]. Un terzo elemento della nostra storia è che per le ONG nazionali un modo per richiamare l'attenzione del proprio pubblico è intervenire nei processi presso Corti straniere contro politiche e pratiche che sono particolarmente impopolari nelle proprie giurisdizioni domestiche»⁹. Un ulteriore aspetto che concerne quelle che sono state definite come ragioni «istituzionali» ha a che fare con le posizioni giuridiche radicali all'interno delle religioni: secondo l'autore, «la presenza di fazioni radicali all'interno delle religioni ha in qualche modo contribuito a far arrivare il contenzioso religioso davanti alle Corti, poiché non di rado, uno o l'altro lato della disputa interna è ricorso al processo»¹⁰.

Una volta che si è cercato di comprendere il come e il perché il contenzioso religioso arrivi dinnanzi alle Corti, nella seconda parte del saggio l'autore affronta quelle che ritiene essere le questioni fondamentali

⁸ *Ivi*, 71.

⁹ *Ivi*, 94.

¹⁰ *Ivi*, 101.

che si trovano dinnanzi le Corti nello svolgimento del loro compito arbitrale. In particolare, si fa riferimento a tre fattispecie:

(i) una questione *teleologica*, cioè «la difficoltà che le Corti incontrano nel decidere a cosa servono i primari sistemi di protezione dei diritti umani in relazione specificamente alla religione, qual è il loro scopo o *telos*»¹¹. Vale a dire: perché le religioni e le credenze religiose meritano di essere protette in maniera specifica, senza ricorrere ad altre libertà fondamentali, come il diritto ad associarsi o il diritto ad esprimere le proprie opinioni personali? Sulla base della giurisprudenza della Corte Edu, sono sostanzialmente tre i motivi che giustificano la presenza di una disposizione in materia di libertà religiosa: per evitare la lotta civile, per proteggere la sfera privata o anche perché il bene oggetto di tutela è di interesse per l'intera società e non solo per l'individuo.

(ii) una questione *epistemologica*, che riguarda il «modo in cui chi è coinvolto nell'interpretazione delle norme, come i giudici, possa comprendere un sistema religioso in maniera sufficientemente approfondita, tale da essere in grado di emettere un giudizio nel momento in cui sorgono conflitti che dipendono dall'interpretazione che si dà di un sistema normativo altro»¹². Le religioni si presentano, quindi, come sistemi normativi¹³ e i conflitti sorgono così sulla base di distinti apparati di norme, l'apparato statale o secolare e l'apparato religioso o confessionale. Nel tempo le Corti hanno espresso posizioni differenti sul tema, passando da un approccio di astensione (utilizzando argomenti secondo i quali tali questioni vanno oltre la propria competenza e autorità), ad una propensione a giudicare questioni controverse che toccano la sfera religiosa. E' interessante sottolineare a riguardo che McCrudden inserisce la tecnica del margine di apprezzamento utilizzata

¹¹ *Ivi*, 106.

¹² *Ivi*, 135.

¹³ Vedi S. FERRARI, *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, Islam, Induismo*, il Mulino, Bologna, 2008.

dai giudici di Strasburgo tra le «strategie di elusione», con la quale «ha di fatto evitato di considerare il significato della religione in questione, perché le è stato risparmiato di dover applicare un approccio proporzionale»¹⁴.

(iii) una questione *ontologica*, che potrebbe anche essere definita come *antropologica* e attiene, per un primo aspetto, al bisogno di «definire il contenuto dell'aggettivo “umani” nella locuzione “diritti umani» e, per un secondo aspetto, alla posizione che occupa la religione nel contesto del significato di essere “umano” (o, meglio, dell'«essere umani»)¹⁵. E' evidente che tra i nodi maggiormente problematici vi sia quello del significato del concetto di «dignità umana», che il sistema di protezione dei diritti umani, nonché diverse religioni considerano come nozione fondante per l'interpretazione dei diritti fondamentali.

Nella terza ed ultima parte del volume, quindi, McCrudden mette in evidenza come sia necessario modificare il modo di ragionare non soltanto rispetto ad una concettualizzazione dei diritti umani, ma anche al modello con il quale le Corti si rapportano al fenomeno religioso. Il problema fondamentale, a conclusione del percorso, è capire come debbano essere praticati i diritti umani in considerazione della necessità di un dialogo genuino tra interpretazione secolare e interpretazione religiosa. Per una relazione più stabile e produttiva tra religione e diritti umani sarebbe il caso di prendere in considerazione come principi guida del dibattito valori quali il pluralismo e la laicità. Da canto suo, la religione organizzata dovrebbe prendere maggiormente sul serio le critiche che vengono rivolte sul terreno dei diritti umani, di grande utilità per i processi di riforma interni che caratterizzano gli ordinamenti confessionali. McCrudden è ottimista (probabilmente troppo ottimista ...) rispetto all'avvio di una stagione di dialogo tra ordinamenti religioni e sistemi di protezione dei diritti umani. Ma la strada pare ancora lunga...

¹⁴ C. MCCRUDDEN, *Quando i giudici parlano di Dio...*, 137.

¹⁵ *Ivi*, 54.